

COMUNE DI PERDIFUMO
(PROVINCIA DI SALERNO)

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

(ART. 52, D.LGS 15 DICEMBRE 1997, N. 446)



SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni generali	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare	3
 Titolo II - Entrate comunali	 4
Articolo 3 - Individuazione delle entrate	4
Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrate	4
Articolo 5 - Aliquote, tariffe e prezzi	5
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
 Titolo III - Gestione delle entrate	 6
Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate	6
Articolo 8 - Attività di verifica e controllo	6
Articolo 9 - Poteri ispettivi	7
Articolo 10 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	7
Articolo 11 - Sanzioni	7
 Titolo VI - Attività di riscossione	 8
Articolo 12 - Forme di riscossione	8
Articolo 13 - Formazione dei ruoli	8
 Titolo V - Attività contenziosa e strumenti deflattivi	 9
Articolo 14 - Tutela giudiziaria	9
Articolo 15 - Autotutela	9
Articolo 16 - Accertamento con adesione	9
 Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali	 10
Articolo 17 - Disposizioni finali	10
Articolo 18 - Disposizioni transitorie	10

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni nel d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in conformità ai principi di equità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
4. La disciplina del presente regolamento si conforma alle norme dell'art. 23 della Costituzione italiana.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie, il presente regolamento non detta norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.



Titolo II

Entrate comunali

Articolo 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale del presente regolamento quelle seguenti:
 - a) i tributi comunali;
 - b) le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del comune;
 - c) le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d) le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
3. L'imposta comunale sugli immobili è regolata a parte con apposito atto provvedimentale.

Articolo 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con atti regolamentari approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Gli atti regolamentari esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, fatte salve le norme speciali che indicano decorrenze diverse che prevedono anche effetti retroattivi.
3. Il presente regolamento e gli atti regolamentari che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso per estratto sulla G.U. della Repubblica.

Articolo 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Con delibera apposita del Consiglio Comunale sono determinate le aliquote, le tariffe e i prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, in quanto con questi interconnessa.

Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la stessa delibera di cui all'art. 5 comma 1° precedente il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, in sede di approvazione degli atti regolamentari riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare, in base a previsioni tassative di leggi vigenti o in base all'attuazione regolamentare di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma regolamentare, si intendono applicabili, pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi l'atto regolamentare, inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.



Titolo III

Gestione delle entrate

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del Settore, Servizio o Ufficio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrate, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dalla struttura organizzativa medesima.
2. Il responsabile di cui al comma 1° precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico atto regolamentare prevede la riscossione coattiva, con la procedura di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 modificato con d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi comunque denominato, in base alle norme dell'art. 6 commi 2° e seguenti della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Articolo 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nel rispetto delle norme di legge e di atto regolamentare, che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 della stessa legge e della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile del tributo specifico o il Capo Settore competente, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 8 luglio 1990, n. 142, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, co. 5°, lett. b) del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale, in sede di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione: art. 11 d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77 e succ. mod. e integr.), ovvero con delibera successiva, nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, ovvero del Settore procedente, pur quando venga impiegato - ai fini dell'efficacia del lavoro - personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile stesso.

Articolo 10

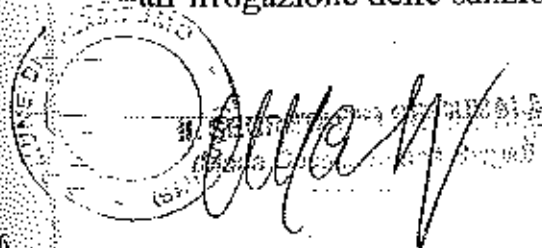
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, avviene per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario, ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio è presentato con tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti, disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti è effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate con la delibera di Giunta comunale adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti negli atti regolamentari, che disciplinano le singole entrate.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente, per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario competente non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.



Titolo VI

Attività di riscossione

Articolo 12

Forme di riscossione

1. La riscossione coatta dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinatamente, attraverso la procedura prevista con d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato con d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli atti regolamentari delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 693.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario competente dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 13

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 7, co. 3° e 11 del presente regolamento, sono visti, per l'esecutività, dal responsabile della specifica entrata, a seconda dell'organizzazione dell'Ente.

Titolo V
Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 14
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente, qualora non disponga già d'un idoneo ufficio legale oppure lo reputi utile e necessario, può - ai sensi dell'art. 7, comma 6°, d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 - stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 15
Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del funzionario o responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza eventuale;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
5. Gli atti di annullamento sono definiti "determinazioni".

Articolo 16
Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con d.lgs 28 agosto 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 18

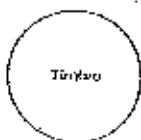
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/3/1999
con atto n. 06;
- 2) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del 10/6/1999 n. 2700;
- 3) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 22/07/1999 al 06/08/1999;
- 4) È entrato in vigore il giorno 1° gennaio 1999.

Data _____



Il Segretario Comunale

REGIONE CAMPANIA
Sezione Provinciale CORE.CO.
SALERNO

Prot. 2100 Seduta del 10/6/99
Verbale 64 Dec. 27

Si comunica

che in ordine alla prestate delibera la Sezione ha
adottato la seguente decisione:

N.O. in ordine alla delibera di G.M./C.C.

N. 6 del 25/3/99

così come integrata e/o modificata con

nota sindacale u. 1812

delibera di G.M./C.C. n. 3/6/98

14 GIU. 1999
Salerno IL SEGRETARIO
(Dott. Michelangelo Buldo)

